

Le modifiche della Costituzione e i diritti di parità

Laura Remiddi

1. Negli ultimi anni molto si è parlato e si parla di modifiche della Costituzione, ma nessuno si è preoccupato di segnalare e di proporre alcune modifiche rilevanti sotto il profilo della parità di trattamento fra donne e uomini, che pure sarebbe necessario considerare.

E' bene ricordare che in occasione dei lavori della prima Commissione Parlamentare per le riforme istituzionali insediata nel novembre 1983 con la presidenza dell'On.le Aldo Bozzi, la Commissione Nazionale per la Parità tra uomo e donna, di cui facevo parte con la presidenza della Sen. Elena Marinucci, avanzò delle proposte volte a superare sia anacronismi lessicali che vere e proprie discriminazioni, *“affinché la nostra Legge fondamentale aderisca meglio anche alle esigenze del cittadino “donna”*.

Nel documento di presentazione delle proposte che risale al settembre 1984 si è rilevato che *“rispetto alla precedente normativa fascista e prefascista, la Costituzione ha rappresentato una svolta straordinaria, conferendo alle donne stessi diritti e pari dignità sociale. I principi di parità e di eguaglianza solennemente affermati sono stati tenuti in buon conto dal legislatore, il quale ha, sia pur lentamente, introdotto nell'ordinamento una normativa non solo aderente a tali principi, ma affermativa e garante di essi, e dalla Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni che prevedevano per le donne un trattamento diverso da quello dell'uomo”*.

E tuttavia la nostra evoluzione sociale e culturale, oltre che giuridica, induceva a ritenere non perfetta la tutela costituzionale e perciò a chiedere alla Commissione Parlamentare di voler esaminare talune posizioni.

2. La prima osservazione, relativa all'art. 2 che riconosce e garantisce *“i diritti inviolabili dell'uomo”* con la richiesta di una diversa terminologia, poteva apparire di poca importanza attenendo a un dato più formale che sostanziale; e tuttavia era ritenuta dalle proponenti molto significativa proprio per salvaguardare la "pari dignità sociale" della donna, in quanto l'uso delle parole spesso incide sui concetti e sugli accadimenti. Anche se

nel linguaggio corrente il sostantivo "uomo" al singolare e al plurale era (ed è tuttora) spesso usato nel senso di comprendervi anche le donne, ciò era da considerare come retaggio di un passato discriminatorio non più accettabile. Si osservò paradossalmente che a nessuno verrebbe in mente di sostenere che nel termine "donne" siano da ricomprendere anche gli uomini.

Ma su tale argomento l'On. Bozzi non si mostrò convinto della bontà della richiesta, per cui la Commissione Parità chiese una ulteriore riflessione precisando che la locuzione "*diritti dell'uomo*" altro non era che una brutta traduzione dell'inglese "*human rights*", e che quasi tutti i Paesi avevano adottato formule riferite all'umanità e non al sesso maschile (anche se in esso doveva intendersi compreso anche quello femminile), con l'eccezione della Francia (*droit de l'homme*) dove peraltro vi era un vasto movimento di opinione per l'adozione di una espressione diversa, e dell'Italia.

Fu anche sottolineato che nei documenti delle Nazioni Unite e delle altre Comunità internazionali la parola uomo e i vocaboli con essa composti si andavano sostituendo con il termine "persona". Nei verbali delle riunioni e assemblee il "*Chairman*" diveniva "*Chairperson*", e così in altre locuzioni.

L'aver adottato l'espressione "*diritti dell'uomo*" negli anni '40 del 1900, quando poteva assumere significato "neutro", non era un buon motivo per continuarla nell'attualità, quando a seguito di tante lotte per una parità ancora lontana dall'essere raggiunta, la parola "uomo" aveva assunto sempre più il significato di un termine contrapposto e non comprendente il termine "donna". Anche se si trattava di questione soltanto formale, si rilevava che la nostra Legge fondamentale non poteva continuare a contenere espressioni inadeguate per oltre la metà dei cittadini.

Sulla domanda di modifica dell'art. 2, la Commissione Parità proponeva questi emendamenti:

... i diritti inviolabili della persona, sia come individuo che nelle formazioni sociali in cui si esprime;

... i diritti umani inviolabili, sia del singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Ma la Commissione Bozzi non accolse la modifica della “ormai “storicizzata” formula dell’art. 2... ritenendo che la formula “diritti dell’uomo” indichi indubitabilmente i diritti della persona umana, senza alcuna discriminazione di sesso”.

3. Miglior risultato ebbero le altre proposte della Commissione Parità con riguardo alla famiglia e al lavoro, che invece furono integralmente accettate.

Quando in sede costituente fu formulato l'art. 29 Cost. che statuisce che " *il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare*", si riteneva che l'unità potesse essere garantita dall'autorità del capo famiglia secondo le leggi all'epoca vigenti e a questa esigenza veniva sacrificato addirittura il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3.

Nella successiva produzione legislativa e nella interpretazione della Corte Costituzionale si è fatto ben raro riferimento ai limiti e si è invece data una estesa applicazione al principio di uguaglianza, in aderenza con l'evoluzione sociale sia in Italia che all'estero.

Tuttavia, limiti legislativi all'uguaglianza, resi legittimi dalla riserva costituzionale, ancora persistevano e non erano certo essi a garantire l'unità familiare. Era piuttosto da ritenersi che l'armonia fosse tanto più possibile in una società di eguali che in un assetto in cui ad uno dei coniugi venga conferito maggior potere rispetto all'altro.

La proposta della Commissione Parità concludeva per l’abrogazione di qualsiasi previsione di limiti alla uguaglianza dei coniugi. L’espressione suggerita era questa: “...*sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nella garanzia dell’unità familiare*”.

La Commissione Bozzi la accolse in pieno riconoscendo l’utilità di emendare l’art. 29, in quanto “*il valore dell’unità familiare, in una società come l’attuale, deve fondarsi proprio sulla piena uguaglianza dei coniugi, e non su eccezioni a questo principio*”.

Analogo successo hanno avuto le proposte di emendamenti in materia di lavoro.

La Commissione Parità, dopo aver rilevato che l’art. 36 Cost. ha stabilito quali sono i diritti del "lavoratore" e l'art. 37 ha attribuito alla “donna lavoratrice” gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (con l’aggiunta che “le

condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”), ha segnalato che la disposizione, solo apparentemente garantista, ha consentito di applicare numerose e gravi differenze di trattamento contro le donne, sul presupposto che il loro lavoro non fosse uguale a quello dell'uomo. La discriminazione si è così inserita nelle sottili vie della prassi e della interpretazione giurisprudenziale, quando non è stata espressamente sancita dal legislatore. Inoltre, il richiamo alla funzione familiare della donna era da ritenersi in contrasto con le regole di una effettiva parità fra i genitori nell'ambito della famiglia e della cura dei figli.

In armonia con il principio generale di parità e di uguaglianza che non può ammettere eccezioni, e con le specifiche norme comunitarie operative e vincolanti nel nostro Paese, la Commissione Parità ha proposto che all'art. 36 la parola "lavoratore" fosse sostituita con: "ogni lavoratore, uomo o donna" e all'art. 37 fosse abolito l'intero primo comma.

In proposito dobbiamo ricordare che ancor prima, nell'agosto 1979, era stato presentato al Senato un disegno di legge costituzionale (n. 239) su iniziativa dei senatori (Ravaioli, Parri, Terracini, Tedesco Tatò, Chiaromonte, Perna, Branca, Anderlini, Napoleoni, Ferrara, Chiarante, Jannelli, Noci, Barsacchi e Spadaccia) per la modifica dell'art. 37 Cost. sul rilievo che tale norma non solo poteva essere usata per avallare un trattamento discriminatorio, ma si basava sulla divisione dei ruoli sociali dei sessi che trovava riscontro nei valori, nella mentalità e nel costume un tempo largamente diffusi, mentre al momento, sotto la spinta dei movimenti femminili e nell'accentuazione delle dinamiche sociali, era messa in discussione da sempre più vaste aree dell'opinione pubblica e dalla realtà dei nuovi rapporti e comportamenti emergenti. Inutile dire che il disegno di legge costituzionale cadde nel nulla.

La Commissione Parlamentare Bozzi ha accolto le proposte della Commissione Parità e ha fatto anche di più. Ha riformulato l'art. 36 specificando che esso si riferisce paritariamente all'uomo e alla donna e chiarendo che il mantenimento della famiglia del lavoratore non deve essere assicurato solo dal suo salario, ma anche dalla comunità, attraverso idonee misure tributarie e previdenziali. Quanto all'art. 37, è stata espressa questa nuova formulazione: *“Le condizioni di lavoro devono consentire*

all'uomo e alla donna l'adempimento delle loro funzioni nella famiglia ed assicurare alla madre, al padre e al bambino una particolare e adeguata protezione".

La stampa seguì molto l'iter di questa elaborazione e si lessero articoli approfonditi sui vari punti, trattati dalla penna di giornalisti specializzati. Questi alcuni titoli, anche di prima pagina: *"Come l'uomo e la donna diverranno "più pari" – Una delegazione della Commissione per l'eguaglianza dei sessi ha fatto ieri le sue proposte a Bozzi – Problemi di terminologia e di sostanza"* (Corriere della Sera 15 novembre 1984 di Pierluigi Franz); *"Per la parità delle donne si cambia la Costituzione- L'esposizione delle esperte di diritto al Presidente della Commissione bicamerale per la revisione delle istituzioni"* (Il Tempo 15 novembre 1984 di Anna Scalfati); *"Alle donne non piace "uomo"- La Costituzione dice: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inalienabili dell'uomo" – le care compagne della nostra vita chiedono che dica "della persona"* (Il Giornale 9 ottobre 1984 di Federico Orlando).

4. Il 25 gennaio 1985 la Commissione Bozzi presentò la relazione conclusiva e in pari data era prevista la votazione in sede parlamentare; sul documento si espressero convergenze e divergenze fra i partiti politici, e la storia della Commissione Parlamentare non ebbe altro seguito, anche per la imminente fine della legislatura.

Delle altre iniziative che si sono succedute per parziali riforme della Costituzione, alcune delle quali andate a buon fine, nessuna ha raccolto e riproposto quegli opportuni e fondati emendamenti suggeriti dalla Commissione Parità, scaturiti dalla elaborazione politico-giuridica delle donne.

Sono trascorsi quasi quaranta anni e quanto dianzi descritto è ancora di piena attualità, ma sembra che nessuno purtroppo se ne occupi, benché siedano in Parlamento e nel Governo deputate, senatrici e ministre certamente portatrici di competenze e sensibilità che dovrebbero spingerle ad una iniziativa in tal senso.

Ci sarà qualcuna che voglia rispolverare le vecchie carte e riesumere quanto di buono e raccomandabile vi è contenuto e che sarebbe quanto mai utile anche oggi?

